REGOLAMENTO (CEE) N. 1291/70 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1970

che fissa le modalità di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2512/69 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che occorre definire le caratteristiche del prodotto per il quale devono essere constatati i corsi che servono di base per il calcolo del prezzo di riferimento, nonché la fase nella quale devono essere effettuate tali constatazioni ;

considerando che occorre precisare i dati che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione per la fissazione del prezzo di riferimento ;

considerando che, per rendere comparabili il prezzo del prodotto importato e il prezzo di riferimento, occorre precisare le modalità di rilevazione e di calcolo dei corsi del prodotto importato ; che è opportuno prevedere la possibilità di applicare coefficienti di adattamento ai corsi del prodotto importato, quando quest'ultimo risponde a caratteristiche diverse da quelle del prodotto considerato per la fissazione del prezzo di riferimento ; che è necessario stabilire quali devono essere le detrazioni per riportare alla fase importatore/grossista i corsi del prodotto importato che possano essere constatati soltanto nella fase successiva ;

considerando che occorre stabilire l'elenco dei mercati rappresentativi all'importazione sui quali devono essere rilevati i corsi dei prodotti importati ; che, oltre a tali corsi, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione tutti gli altri elementi necessari per il calcolo del prezzo d'entrata ;

considerando che è opportuno determinare i criteri da osservare per la modifica delle tasse istituite ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62.
(2) GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 4.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il prezzo di riferimento è fissato ogni anno prima dell'inizio della campagna di commercializzazione del prodotto in causa.

I corsi da prendere in considerazione per il calcolo di tale prezzo devono riferirsi alla fase « uscita organizzazioni di produttori » o, in mancanza, ad altra fase di commercializzazione comparabile per i prodotti della categoria di qualità I, di tutti i calibri, presentati imballati, l'incidenza del costo dell'imballaggio essendo compresa nei corsi.

2. Qualora per uno Stato membro o per uno dei periodi nei quali è stata suddivisa la campagna siano disponibili per una varietà o un gruppo di varietà corsi relativi a più mercati, dopo eliminazione dei corsi considerati eccessivamente elevati o eccessivamente bassi, il corso da prendere in considerazione per il calcolo del prezzo alla produzione è, per ogni campagna di riferimento, il corso più basso.

Articolo 2

Per la fissazione del prezzo di riferimento, gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione :

— i corsi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 — distinti per mese, quindicina, decade o settimana — constatati nelle tre campagne precedenti su ciascun mercato rappresentativo situato nelle zone di produzione che hanno i corsi più bassi.

— la media aritmetica dei corsi constatati per gli stessi periodi sugli stessi mercati nelle cinque campagne precedenti la fissazione del prezzo di riferimento.

Articolo 3

1. Per ciascun prodotto o gruppo di prodotti importati dai paesi terzi viene calcolato ogni giorno di mercato un prezzo d'entrata per provenienza.

I corsi da prendere in considerazione per il calcolo del prezzo d'entrata sono quelli constatati sui mercati d'importazione rappresentativi di cui al paragrafo 2 e rilevati o calcolati in base alle condizioni di cui all'articolo 4.

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, commi 6 e 7, del regolamento n. 23, a tali corsi si applicano coefficienti di adattamento se il prodotto importato, specie a causa della sua varietà e categoria di qualità, presenta caratteristiche diverse da quelle del prodotto considerato per la fissazione del prezzo di riferimento.

2. Sono considerati rappresentativi ai termini del paragrafo 1 i mercati seguenti :

Regno del Belgio e Granducato del Lussemburgo :	Anversa, Bruxelles,
Repubblica federale di Germania :	Amburgo, Monaco, Francoforte, Düsseldorf, Colonia,
Repubblica francese :	Parigi-Rungis, Marsiglia, Rouen, Dieppe, Perpignan,
Repubblica italiana :	Milano;
Regno dei Paesi Bassi :	Rotterdam.

Articolo 4

I corsi per prodotto e per provenienza vengono rilevati o calcolati su ciascun mercato rappresentativo in base alle seguenti condizioni :

a) essi devono riferirsi all'occorrenza a ciascuna delle varietà del prodotto in causa,

b) essi vengono constatati alla fase importatore/grossista ; quando possono essere constatati soltanto nella fase grossista/dettagliante, vengono diminuiti :
   — di un elemento uguale al 9 % per tener conto del margine commerciale del grossista,
   — di un elemento uguale a 0,3 unità di conto/100 kg per tener conto delle spese di movimentazione, delle tasse e dei diritti di mercato,

c) essi devono riferirsi a prodotti rispondenti alla categoria di qualità che è stata presa in considerazione per la fissazione del prezzo di riferimento e a quelli commercializzati nella categoria di qualità inferiore,

d) essi devono riferirsi all'insieme dei calibri disponibili.

Articolo 5

1. Ogni giorno di mercato gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascun mercato rappresentativo e per provenienza :

a) i corsi rilevati o calcolati in base alle condizioni di cui all'articolo 4 per prodotti rispondenti alla categoria di qualità considerata per la fissazione del prezzo di riferimento o, in mancanza, per prodotti della categoria di qualità inferiore,

b) gli elementi che devono essere detratti da tali corsi e corrispondenti all'incidenza :
   — dei dazi della tariffa doganale comune,
   — delle altre tasse all'importazione la cui incidenza sia compresa nei corsi,

c) le quantità totali del prodotto in causa commercializzate su tale mercato.

2. Essi comunicano regolarmente :

a) i corsi rilevati o calcolati in base alle condizioni di cui all'articolo 4 per prodotti rispondenti alla categoria di qualità inferiore a quella considerata per la fissazione del prezzo di riferimento, qualora non siano già stati comunicati conformemente alle disposizioni di cui alla lettera a) del paragrafo precedente,

b) i quantitativi di ciascuna varietà di prodotto per i quali sono comunicati dei corsi,

c) la valutazione della parte delle diverse categorie di qualità per le quali sono comunicati dei corsi.

Articolo 6

L'importo di una tassa istituita è considerato inadeguato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, dodicesimo comma, del regolamento n. 23 non appena la variazione dei relativi elementi di calcolo determinerebbe per tre giorni consecutivi di mercato una modifica del suo importo di oltre 1,— unità di conto.

Le disposizioni del comma precedente non pregiudicano in alcun modo una modifica dell'importo di una tassa risultante da un mutamento nel raggruppamento delle provenienze interessate da tale tassa.

Articolo 7

Il regolamento n. 99/65/CEE è abrogato.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY